Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 febbraio 1981** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

1981

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Sardegna

Regione Emilia-Romagna

Regione Liguria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 7 FEBBRAIO 1981:

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1981.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

(471)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1980, n. **1035.**

Determinazione dell'indennità di carica per gli amministratori della Cassa nazionale del notariato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Considerato che l'espressione « indennità di carica » usata dal legislatore nel predetto articolo deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Visti il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, e la legge 3 agosto 1949, n. 577, concernente l'istituzione della Cassa nazionale del notariato e la composizione del suo organo di amministrazione;

Considerato che occorre procedere per i componenti della commissione amministratrice dell'ente sopra citato alla determinazione sia del compenso mensile per l'opera svolta nella commissione, sia dell'importo unitario delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, emesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la Cassa nazionale del notariato è stata classificata tra gli enti ai cui direttori generali è attribuito il terzo livello retributivo, corrispondente al trattamento economico omnicomprensivo del dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 giugno 1980;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica spettante ai componenti della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è determinata come segue:

compenso fisso mensile lordo, per l'attività svolta nella commissione amministratrice, di L. 60.000;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, previsti per legge, per statuto o per regolamento, di L. 20.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Art. 2.

L'indennità di carica, così come determinata nel precedente art. 1, non è dovuta allorché sia specificamente stabilita per legge o per statuto la gratuità della carica medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1980
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. **1036.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio universitario nazionale nei loro pareri;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 58, concernente il corso di laurea in farmacia, è soppresso e sostituito con il seguente:

L'esame di laurea consiste nella compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e in una prova orale nella quale il candidato deve

sostenere una discussione sulla dissertazione e svolgere uno o più argomenti secondo quanto stabilito per i diversi corsi di laurea.

Art. 2.

Nell'art. 59, concernente il corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo didattico è aggiunto il seguente:

algebra superiore.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo generale è soppresso quello di:

onde elettromagnetiche.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo applicativo è aggiunto il seguente:

algebra universale.

L'ultimo comma, concernente norme per l'esame di laurea, è modificato nel senso che è soppresso il testo dei punti *a*) e *b*) e sostituito con il seguente nuovo testo:

a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione; tale dissertazione per la laurea ad indirizzo generale dovrà avere il carattere di ricerca originale.

Conseguentemente il punto *c*) diventa *b*).

Art. 3.

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti:

fisica sanitaria;
cibernetica;
epistemologia;
filosofia della scienza.

All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo generale e per l'indirizzo applicativo (orientamento in fisica dello stato solido) sono aggiunti i seguenti:

fisica sanitaria;
cibernetica.

Art. 4.

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per gli indirizzi organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i seguenti:

didattica della chimica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica organica applicata;
chimica dei composti metallo-organici;
stereochimica;
cristallochimica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica fisica delle soluzioni;
complementi di matematica (corso speciale per chimici).

Il terzultimo comma è soppresso e sostituito con il seguente:

L'esame di laurea comprende:

a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione;

b) la discussione di due tesine orali scelte dalla commissione fra tre presentate dallo studente.

Art. 5.

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

chimica e tecnologia della catalisi;
chimica dell'inquinamento atmosferico e delle acque;
corrosione e protezione dei materiali;
economia ed organizzazione industriale;
strumentazione industriale chimica;
chimica applicata (ai materiali da costruzione).

Il terzultimo comma è soppresso e sostituito con il seguente:

L'esame di laurea comprende:

a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione;

b) la discussione di due tesine orali scelte dalla commissione fra tre presentate dallo studente.

Art. 6.

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

ecologia vegetale;
fitosociologia;
fitogeografia.

Tra il quinto e il sesto comma viene inserito il nuovo seguente comma:

Il corso biennale di fisiologia generale importa anch'esso due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di insegnamento.

L'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea comprende:

a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione;

b) la discussione di due tesine orali scelte dalla commissione fra tre presentate dallo studente.

Art. 7.

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

biologia marina;
enzimologia;
citologia ed embriologia vegetale;
fitogeografia;
fitosociologia;
ecologia vegetale;
ecologia umana;
fisiologia comparata;
neurofisiologia;
elettrofisiologia;
analisi biologiche e di laboratorio;
limmologia;
protozoologia.

Tra il quinto e il sesto comma viene inserito il nuovo seguente comma:

L'insegnamento di fisiologia generale biennale comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di insegnamento.

Il decimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Dopo il primo biennio lo studente che intenda conseguire la laurea elaborando un lavoro sperimentale, dovrà frequentare uno degli istituti della facoltà o un istituto cui fanno capo insegnamenti del corso di laurea in scienze biologiche, ove attenderà all'elaborazione della tesi di laurea.

L'ultimo comma è soppresso e sostituito con il seguente:

L'esame di laurea comprende:

a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione;

b) la discussione di due tesine orali scelte dalla commissione fra tre presentate dallo studente.

Art. 8.

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

botanica;
complementi di matematica (per geologi);
fotogeologia;
geologia marina;
geologia ambientale;
geomorfologia applicata;
biostratigrafia e paleoecologia;
mineralogia dei sedimenti;
petrografia delle rocce sedimentarie;
petrografia delle rocce metamorfiche;
geochimica applicata;
tecnica dei sondaggi;
prospezione geomineraria;
tecnica delle miniere;
preparazione dei minerali;
elementi di diritto, economia e legislazione sociale;
diritto minerario;
geofisica applicata;
erosione e conservazione del suolo.

E' aggiunto il seguente nuovo comma:

L'esame di laurea comprende:

a) la compilazione di una dissertazione originale scritta su tema liberamente scelto dal candidato in materia pertinente al corso di laurea e la sua discussione;

b) la discussione su una carta tematica originale a carattere geologico presentata dallo studente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1981
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **1037**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di geometria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, del 28 marzo 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di matematiche elementari da un punto di vista superiore dell'Università stessa al fine di sopperire alla mancanza di personale assistente e per poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma del 10 giugno 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di matematiche elementari da un punto di vista superiore dell'Università di Modena;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di geometria dell'Università di Parma risulta attualmente ricoperto dal dott. Consolato Pellegrino e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di matematiche elementari da un punto di vista superiore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di geometria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Consolato Pellegrino, alla cattedra di matematiche elementari da un punto di vista superiore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1981
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **1038**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, attualmente ricoperto dal dott. Fausto Cosentino;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, del 3 aprile 1979, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla prima cattedra di neurochirurgia della facoltà stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata essendo necessaria la specifica attività del dottor Fausto Cosentino nell'ambito dell'istituto di neurochirurgia con piena disponibilità e nell'interesse pubblico;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo del 28 marzo 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra 1ª di neurochirurgia della Università di Roma;

Considerato che il dott. Fausto Cosentino ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla prima cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo con decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito, unitamente al titolare dottor Fausto Cosentino, alla cattedra 1ª di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1981
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1039**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

I testi degli articoli 443, 444, 445, 446, 447 e 448, relativi alla scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

Art. 443. — Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione.

Art. 444. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli. Sono disponibili trenta posti per ciascun anno di corso, complessivamente per i tre indirizzi.

Art. 445. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni e si distingue nei seguenti tre indirizzi:

a) indirizzo dietetico;
b) indirizzo nutrizionistico;
c) indirizzo tecnologico.

Art. 446. — L'indirizzo dietetico mira ad approfondire nei medici le basi teoriche e pratiche di fondamentale importanza per la dietetica preventiva e curativa ed a stimolare altresì la ricerca scientifica nel vasto campo della nutrizione umana.

A tale indirizzo possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

L'indirizzo nutrizionistico mira alla preparazione specialistica di laureati in settori concernenti lo studio di problemi generali e speciali dell'alimentazione negli aspetti fisiologici, biochimici, igienici, ecologici, economico-sociali, nonché a stimolare la ricerca scientifica nei sopracitati settori.

A tale indirizzo sono ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche e scienze naturali.

L'indirizzo tecnologico mira alla preparazione di laureati per le attività direttive in settori concernenti le tecnologie alimentari in funzione dei loro riflessi nutrizionali ed igienici sul prodotto finito, nonché a stimolare la ricerca in questo settore.

A tale indirizzo sono ammessi i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in ingegneria chimica, in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze delle preparazioni alimentari.

Art. 447. — Gli insegnamenti del primo biennio della scuola sono comuni ai tre indirizzi; gli insegnamenti speciali, che qualificano i tre indirizzi, sono svolti nel terzo anno.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno* (comune ai tre indirizzi):

1) chimica degli alimenti;
2) biochimica della nutrizione;
3) fisiologia generale della nutrizione;
4) istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari.

2° *Anno* (comune ai tre indirizzi):

5) fisiologia della nutrizione umana;
6) igiene alimentare ed elementi di legislazione;
7) istituzioni di tecnologie alimentari;
8) biochimica patologica della nutrizione.

3° *Anno*:

a) indirizzo dietetico:

9) alimentazione umana;
10) dietetica nell'età adulta;
11) dietetica nell'infanzia;
12) dietetica per le collettività;
13) malattie dell'alimentazione e dietoterapia;
14) dietetica ospedaliera e organizzazione dei relativi servizi;

b) indirizzo nutrizionistico:

9) alimentazione umana;
10) alimentazione degli animali da allevamento e da lavoro;
11) ecologia e geografia dell'alimentazione;
12) economia e statistica applicata all'alimentazione;
13) tecnica dei rilevamenti alimentari;
14) analisi chimiche degli alimenti; additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari;

c) indirizzo tecnologico:

9) microbiologia e chimica delle fermentazioni nell'industria alimentare;
10) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale;
11) tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale;
12) analisi chimiche degli alimenti, additivi chimici, sofisticazioni e adulterazioni alimentari.

Art. 448. — Il consiglio della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni di corso e stabilire gli insegnamenti per i quali debbono essere svolte anche esercitazioni.

I corsi impartiti nella scuola possono essere integrati da conferenze su argomenti speciali.

La scuola conferisce il diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione con l'indicazione dello indirizzo seguito.

Per conseguire il diploma il candidato, dopo aver superato gli esami in tutte le materie di insegnamento assegnategli dal consiglio della scuola, deve presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento riguardante la scienza dell'alimentazione nell'ambito dell'indirizzo prescelto.

Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per uno dei tre indirizzi, potranno essere iscritti al terzo anno di un altro indirizzo nell'ambito della disponibilità dei posti e sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1981
Registro n. 9 *Istruzione, foglio n.* 70

LEGGE 3 febbraio 1981, n. **14.**

Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per il completamento del programma di opere di riforma fondiaria concernenti l'assetto idraulico e la viabilità del bacino del Mezzano (Ferrara), attuato a norma della legge 9 luglio 1957, n. 600, è autorizzata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, la erogazione di un contributo statale a favore della regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di lire 13 miliardi, ripartito negli anni dal 1980 al 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in lire 3 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per la « Difesa del suolo ».

Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — BARTOLOMEI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1980.

Finanziamento dei regolamenti del Consiglio della Comunità economica europea n. 79/65, n. 2910/73 e 2855/77 in materia di impianto e tenuta della contabilità agraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, concernente il finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, che autorizza l'Istituto nazionale di economia agraria a svolgere i compiti previsti dagli articoli 6, 9 e 14 del succitato regolamento (CEE) n. 79/65 ed a promuovere l'impianto e la tenuta della contabilità agraria, assegnando all'Istituto medesimo un contributo annuo di L. 150.000.000 per l'espletamento di detti compiti;

Vista la legge 30 novembre 1970, n. 952, che ha elevato a L. 400.000.000 il contributo annuo suindicato;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio, del 23 ottobre 1973, concernente modifiche al citato regolamento (CEE) n. 79/65, che ha determinato in 13.600 le aziende contabili da prendere in considerazione per gli esercizi 1973-74, prevedendo un graduale aumento negli esercizi successivi, sino a raggiungere il numero di 28.000 nel 1978 ed ha inoltre portato da 12 a 21 le circoscrizioni regionali previste per l'Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 2855/77 della commissione, del 21 dicembre 1977, che assegna all'Italia 12.000 delle 28.000 aziende contabili, costituenti la rete d'informazione contabile agricola comunitaria;

Considerato che i compiti affidati all'Istituto nazionale di economia agraria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, risultano notevolmente ampliati in conseguenza delle modifiche apportate alla rete d'informazione contabile agricola dai succitati regolamenti comunitari n. 2910/73 e n. 2855/77;

che l'Istituto, per assolvere adeguatamente detti compiti ha necessità di disporre di adeguate strutture organizzative centrali e periferiche;

che l'attuale organizzazione risulta carente, specie per quanto riguarda i centri operativi periferici, che da 13 dovranno essere elevati a 21 in conseguenza dell'aumento delle circoscrizioni regionali previste per l'Italia;

Ritenuto che, al fine di dare piena attuazione al regolamento (CEE) n. 79/65, come modificato dai regolamenti (CEE) n. 2910/73 e n. 2855/77, occorre concedere all'Istituto nazionale di economia agraria, per l'anno 1980 in aggiunta al contributo annuale previsto dalla legge 30 novembre 1970, n. 952, un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 per far fronte alle spese necessarie all'adeguamento delle proprie strutture organizzative;

Ravvisata la necessità di disporre il prelievo della somma predetta dal conto corrente infruttifero istituito con la sopra citata legge n. 863/77, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980;

Udito il parere della commissione parlamentare, istituito a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2910/73 del Consiglio, del 23 ottobre 1973, e n. 2855 della commissione, del 21 dicembre 1977, concernenti l'ampliamento della rete d'informazione contabile agricola, istituita dal regolamento (CEE) n. 79/65 del Consiglio, del 19 giugno 1965, è determinato in L. 1.000.000.000 l'importo del contributo straordinario da concedere all'Istituto nazionale di economia agraria per l'anno 1980, in aggiunta al contributo annuale di L. 400.000.000, previsto dalla legge 30 novembre 1970, n. 952.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di L. 1.000.000.000, indicata al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1980

PERTINI

COLOMBO — PANDOLFI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì **22** *gennaio* **1981**
Registro n. **1** *Esteri, foglio n.* **324**

(755)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1980.

Finanziamento del regolamento del Consiglio della Comunità economica europea n. 2992/78 relativo alla concessione del contributo FEOGA - Sezione orientamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 17/64, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento, nel finanziamento delle spese inerenti al miglioramento delle strutture agricole;

Visto il regolamento (CEE) n. 2992/78, del Consiglio, del 19 dicembre 1978 relativo alla concessione del contributo FEOGA - Sezione orientamento, nel quadro del regolamento (CEE) n. 17/64, per gli anni 1978 e 1979;

Considerato che la spesa a carico dello Stato italiano può calcolarsi provvisoriamente per il biennio 1978-79 in L. 4.500 milioni limitatamente ai contributi da concedersi da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la realizzazione di progetti di miglioramento di strutture agricole presentati da operatori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto, altresì, che per l'esecuzione delle opere ammesse a finaziamento si rende opportuna la contemporanea concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei predetti contributi nazionali e comunitari, ai termini dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e che il relativo fabbisogno finanziario può allo stato attuale determinarsi in lire 500 milioni per la prima annualità;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano delle iniziative ammesse ai benefici del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2992/78, del Consiglio, del 19 dicembre 1978, la spesa complessiva per i contributi è determinata in lire 5.000 milioni, di cui lire 4.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale e lire 500 milioni quale limite di impegno per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei predetti contributi, ai sensi dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma complessiva di lire 5.000 milioni di cui al precedente articolo, dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato saranno annualmente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le somme corrispondenti alle successive annualità del limite di impegno di cui al precedente art. 1.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1980

PERTINI

COLOMBO — PANDOLFI — MARCORA — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1981
Registro n. 1 Esteri, foglio n. 323

(754)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1980.

Ripartizione fra tutte le regioni, per l'anno 1979, dello speciale fondo di L. 179.652.914 per gli asili-nido ai sensi delle leggi n. 1044/71 e n. 891/77.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido » e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044;

Visto in particolare, l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito, a favore delle Regioni, uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Visto l'art. 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, nonché l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e l'art. 2-*septies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, in base ai quali il predetto fondo integrativo viene alimentato:

a) da un contributo a carico dello Stato;

b) da un contributo a carico dell'INPS e di altri Enti previdenziali, dovuti a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1976;

Visti i decreti del Ministero del tesoro in data 4 ottobre 1980, n. 169493 di L. 138.484.000, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1980, registro n. 19 Tesoro,

foglio n. 223, ed in data 15 ottobre 1980 n. 164354 di L. 41.168.914, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1980, reg. n. 20 Tesoro, foglio n. 05, con i quali è stata apportata variazione in aumento al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare complessivo di L. 179.652.914 versati da altri Enti previdenziali nell'anno 1979;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 179.652.914 in base ai prospetti approvati con il precedente decreto del 18 novembre 1978 e riconfermati dalla commissione interregionale con il quale è stata effettuata la ripartizione di lire 55.800.000.000 tra tutte le regioni a statuto ordinario e speciale nonché alle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, dei contributi versati dall'INPS e da altri enti previdenziali per gli scopi citati nelle premesse, al bilancio dello Stato per la costruzione degli asili-nido comunali previsti dalla legge n. 1044/71, come segue:

Piemonte	L.	13.230.530
Valle d'Aosta	»	465.150
Lombardia	»	26.117.865
Bolzano	»	2.892.410
Trento	»	2.560.055
Veneto	»	13.056.310
Friuli-Venezia Giulia	»	3.461.360
Liguria	»	4.611.080
Emilia-Romagna	»	10.842.250
Toscana	»	9.063.650
Umbria	»	2.956.200
Marche	»	4.091.060
Lazio	»	15.174.600
Abruzzi	»	3.983.960
Molise	»	956.360
Campania	»	19.846.650
Puglia	»	13.908.150
Basilicata	»	2.869.100
Calabria	»	6.936.660
Sicilia	»	17.268.474
Sardegna	»	5.360.140
Totale	L.	179.652.914

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 179.652.914 derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1980.

Art. 3.

E' autorizzata sul cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1980 la emissione degli ordinativi diretti per complessive L. 179.652.914 (centosettantanovemilioniseicentocinquantaduemilanovecentoquattordici) a favore delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'art. 1.

Gli ordinativi diretti saranno tratti sulla Tesoreria centrale e resi esigibili mediante versamento dell'importo a favore del creditore sul conto corrente fruttifero acceso col Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1980
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 36

(702)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1981.

Abilitazione all'Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine S.p.a. a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 13 novembre 1980, con la quale l'Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine S.p.a., ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine S.p.a., è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto della normativa che regolamenta l'attività della stessa Interbanca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 4 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1011,05	1011,05	1010,95	1011,05	1011 —	1011,05	1010,95	1011,05	1011,05	1011,05
Dollaro canadese	845,60	845,60	846 —	845,60	845,55	845,60	845,30	845,60	845,60	845,60
Marco germanico	474,70	474,70	474,75	474,70	476,21	474,65	474,75	474,70	474,70	474,70
Fiorino olandese	438 —	438 —	437,65	438 —	438,10	438 —	437,60	438 —	438 —	438 —
Franco belga	29,55	29,55	29,57	29,55	29,55	29,50	29,55	29,55	29,55	29,55
Franco francese	206 —	206 —	205,85	206 —	206,20	206 —	206 —	206 —	206 —	206 —
Lira sterlina	2373 —	2373 —	2374,75	2373 —	2378,52	2373 —	2375,50	2373 —	2373 —	2373 —
Lira irlandese	1773 —	1773 —	1775 —	1773 —	1771,77	—	1768 —	1773 —	1773 —	—
Corona danese	154,64	154,64	154,90	154,64	154,80	154,65	154,80	154,64	154,64	154,65
Corona norvegese	186,70	186,70	187 —	186,70	187,15	186,70	187 —	186,70	186,70	186,70
Corona svedese	221,15	221,15	221,25	221,15	220,95	221,10	221,20	221,15	221,15	221,15
Franco svizzero	521,55	521,55	524,73	521,55	525,80	525,50	526,24	521,55	521,55	525,55
Scellino austriaco	67,11	67,11	67 —	67,11	66,95	67,10	67,28	67,11	67,11	67,10
Escudo portoghese	17,90	17,90	18 —	17,90	18,05	17,86	18 —	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,056	12,056	12,06	12,056	12,06	12,05	12, 7	12,056	12,056	12,05
Yen giapponese	4,965	4,965	4,97	4,965	4,96	4,95	4,97	4,965	4,965	4,96

Media dei titoli del 4 febbraio 1981

Titolo	
Rendita 5 % 1935	58,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,150
» 5,50 % » » 1968-83	86,425
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	78,575
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	72,875
» 9 % » » 1975-90	72,550
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,400
» » » » 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 5-1979/82	97,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,025
» » » » 1-10-1979/82	97,725
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,450
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	97,950
» » » » 1- 7-1980/82	99,175
» » » » 1- 8-1980/82	99,050
» » » » 1- 1-1980/83	98,150
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,600
» » » 12 % 1- 4-1982	95,675
» » » 12 % 1-10-1983	91,700
» » » 12 % 1- 1-1984	91,225
» » » 12 % 1- 4-1984	91,650
» » » 12 % 1-10-1984	91,37
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1981

Valuta	
Dollaro USA	1011 —
Dollaro canadese	845,45
Marco germanico	474,725
Fiorino olandese	437,80
Franco belga	29,55
Franco francese	206 —
Lira sterlina	2374,25
Lira irlandese	1770,50
Corona danese	154,72
Corona norvegese	186,85
Corona svedese	221,175
Franco svizzero	525,895
Scellino austriaco	67,195
Escudo portoghese	17,95
Peseta spagnola	12,063
Yen giapponese	4,967

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento in provincia di Nuoro del carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. La Cherea, in Oristano.

Con decreto 4 febbraio 1981, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è riconosciuto in provincia di Nuoro il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. La Cherca. in Oristano.

(775)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di seconda categoria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di seconda categoria, con sede in Brescia;

Visto il proprio provvedimento del 30 dicembre 1976 con il quale il dott. Angelo Brambilla è stato nominato presidente di detto Monte;

Visto il proprio provvedimento del 17 giugno 1980 con il quale il dott. Carlo Cremasco è stato nominato vice presidente del ripetuto Monte in surrogazione del dimissionario sig. Giuseppe Legati;

Considerato che il dott. Angelo Brambilla ed il dott. Carlo Cremasco sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'ing. Carlo Sorelli, nato a Brescia il 15 marzo 1922, è nominato presidente ed il dott. Carlo Cremasco, nato a Lodi l'11 maggio 1920, è confermato vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di seconda categoria, con sede in Brescia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme di legge e di statuto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1981

Il Governatore: CIAMPI

(671)

Riduzione del numero dei commissari liquidatori della Banca Fabbrocini S.p.a., in Terzigno, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 ottobre 1980 che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede a Terzigno (Napoli), e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento in data 3 ottobre 1980 con il quale i signori dott. Renato Carpinelli, prof. avv. Antonio Piras e avv. Vincenzo Sparano sono stati nominati commissari liquidatori della Banca Fabbrocini S.p.a., con sede legale in Terzigno (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che il dott. Carpinelli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che, allo stato, l'incarico stesso può essere assolto dagli altri due commissari;

Dispone:

E' ridotto da tre a due il numero dei commissari liquidatori della Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede legale in Terzigno (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa. Restano commissari liquidatori il prof. avv. Antonio Piras e l'avv. Vincenzo Sparano, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1981

Il Governatore: CIAMPI

(672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 38 del 20 settembre 1980 (data di pubblicazione 7 novembre 1980) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti addì 3 settembre 1980, registro n. 17 Difesa, foglio n. 175, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

(731)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di agrotecnica degli ordinamenti produttivi dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 4 dell'11 aprile 1980 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di agrotecnica degli ordinamenti produttivi dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

(762)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1980, n. **84**.

Ulteriore concorso spesa per gli interventi di cardiochirurgia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assistenza indiretta

Ai soggetti residenti nella regione Abruzzo, che si ricoverino secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 20, per atti operatori che rientrano nel settore nosologico della cardiochirurgia, è corrisposto, oltre alla quota di cui al primo e secondo comma del suddetto art. 7, un ulteriore concorso pari al 70% della spesa sanitaria sostenuta per l'intervento e regolarmente documentata.

Art. 2.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte, per l'anno 1980, con lo stanziamento iscritto al cap. 951 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio, e, per gli anni successivi, con quelli iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 3.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 dicembre 1980

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1980, n. **85**.

Interventi in favore delle popolazioni della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo interviene con un contributo di lire 250.000.000 a favore delle popolazioni della Campania e con un contributo di L. 250.000.000 a favore delle popolazioni della Basilicata colpite dal sisma verificatosi nel novembre 1980, da versarsi alle tesorerie delle rispettive regioni mediante atto amministrativo di competenza della giunta.

Art. 2.

Al relativo onere complessivo di L. 500.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980. La partita n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al predetto bilancio è ridotta di L. 500.000.000.

Nello stesso stato di previsione è istituito ed iscritto nel settore 1, titolo II, sezione VIII, categoria III, destinazione programmatica 1, natura giuridica 1, il cap. 161 denominato « Contributo in favore delle popolazioni della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del novembre 1980 », con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 500.000.000.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 dicembre 1980

NENNA D'ANTONIO

(529)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. **50**.

Interventi a favore delle popolazioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 16 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione autonoma della Sardegna partecipa alla solidarietà della Nazione verso le popolazioni delle regioni meridionali colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 con la somma di L. 1.550.000.000.

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente sarà utilizzata in una o più soluzioni per la realizzazione degli interventi che saranno di volta in volta concordati dall'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con il commissario straordinario per le regioni terremotate e con le regioni interessate.

Le spese di trasporto e distribuzione che si rendessero necessarie fanno carico allo stanziamento di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione provvede al coordinamento delle iniziative ed all'affidamento ad apposito funzionario delegato del compito di provvedere alle spese per gli interventi di cui all'art. 2.

Art. 4.

Alle aperture di credito ed alle conseguenti spese di cui alla presente legge si provvede anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Il presidente della giunta presenterà al consiglio regionale una relazione sugli interventi e le spese effettuate in applicazione della presente legge.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 è istituito il cap. 02158, con la seguente denominazione: « Interventi a favore delle popolazioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980 ».

A favore del predetto capitolo è stornata la somma di L. 1.550.000.000 dal cap. 03024 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 11 dicembre 1980

RAIS

(686)

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1981, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e comunque non oltre il 31 marzo 1981, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1980 e nei relativi provvedimenti di variazione.

Negli impegni di spesa la giunta regionale non potrà superare tre dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l'anno 1980.

Art. 2.

In corrispondenza con quanto previsto nel precedente art. 1 gli enti regionali di cui alla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, sono autorizzati ad esercitare provvisoriamente e comunque non oltre il 31 marzo 1981, i bilanci di previsione secondo gli stati di previsione dei rispettivi bilanci per l'anno 1980 e dei relativi provvedimenti di variazione.

Negli impegni di spesa i suddetti enti regionali non potranno superare tre dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo dei rispettivi stati di previsione dei bilanci per l'anno 1980.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 gennaio 1981

RAIS

(710)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. 2.

Disposizioni urgenti in materia di bilancio e di contabilità della Regione: disciplina provvisoria dei residui di stanziamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di norme organiche sul bilancio e sulla contabilità regionale, le somme iscritte nei capitoli di spesa in conto capitale, non impegnate entro il termine dell'esercizio, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui fino a che ne permanga la necessità e, comunque, non oltre il secondo esercizio successivo a quello in cui furono stanziate.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dall'anno finanziario 1979.

Sono fatte salve le speciali disposizioni vigenti in riguardo a particolari spese in conto capitale.

Art. 2.

Le norme che hanno esteso agli stanziamenti di determinati capitoli di spese correnti le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono applicate nei termini indicati al precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 gennaio 1981

RAIS

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. 3.

Interventi in favore delle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea che operano in Sardegna e dell'Azienda regionale sarda trasporti per l'applicazione del contratto collettivo degli autoferrotranvieri e contributo integrativo di gestione alla stessa azienda.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea che operano in Sardegna le quote di incremento retributivo pro capite per i dipendenti — al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro — previste dalla parte economica del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli anni 1979 e 1980.

Le somme saranno erogate, con decreto dell'assessore dei trasporti, alle aziende concessionarie che presenteranno domanda per l'ottenimento dei benefici entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Le domande dovranno essere corredate da copia autentica dei libri matricola e paga relativi agli anni 1979 e 1980.

Al fine della liquidazione dei predetti contributi i dati risultanti dai libri matricola e paga sono sottoposti a verifica a cura dell'assessorato dei trasporti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere all'A.R.S.T. - Azienda regionale sarda trasporti, la somma di L. 3.200.000.000 quale contributo integrativo per il suo funzionamento nell'anno 1980, di cui L. 1.700.000.000 da destinarsi alla assunzione degli oneri relativi agli anni 1979 e 1980, derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Art. 3.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Cap. 21399 (di nuova istituzione - cat. 13). — Quota spettante alla Regione quale rimborso dello Stato del 50 per cento degli oneri sostenuti da parte delle aziende concessionarie di pubblici servizi automobilistici, per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri (decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 177) . . . . . L. 1.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

03. — Stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio

In diminuzione:

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti di nuove disposizioni legislative . . . . L. 2.350.000.000

mediante le seguenti riduzioni delle riserve di cui all'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale per l'anno 1980:

lettera *e*) - Contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea . . L. 500.000.000

lettera *h*) - Risanamento deficit A.R.S.T. » 1.000.000.000

lettera *o*) - Integrazione dei contributi per il funzionamento degli enti regionali nell'anno 1980 » 850.000.000

Cap. 03017. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . . . L. 90.000.000

mediante la seguente riduzione della riserva di cui all'elenco n. 5 allegato al bilancio regionale per l'anno 1980:

lettera *g*) - Incentivazioni aggiuntive nei settori produttivi . . . . L. 90.000.000

13. — Stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti

In diminuzione:

Cap. 13014. — Contributi di incentivazione del trasporto ai comuni e alle province che ottengono chiaramente un miglioramento generale dell'efficienza del servizio (art. 6 della legge regionale 2 settembre 1975, n. 47) . . . . . L. 60.000.000

In aumento:

Cap. 13001. — Contributo annuale di gestione all'Azienda regionale sarda trasporti (art. 36 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38) . . . . L. 3.200.000.000

Cap. 13022 (Nuova istituzione) - tit. 2 - sez. 6 - cat. 15 - sett. 19 (Ogg. om. 13.03). — Contributi alle aziende private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per l'applicazione del nuovo contratto (1979) collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri (art. 1 della presente legge e decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 177) . . . . L. 300.000.000

Le spese derivanti dalla presente legge fanno carico ai capitoli 13001 e 13022 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei trasporti del bilancio della Regione per l'anno 1980.

Art. 4.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Alle spese di cui al cap. 13022 si applicano, per l'anno finanziario 1980, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 gennaio 1981

RAIS

(711)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1981, n. 2.

Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 22 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio in qualunque forma e a qualunque fine dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.

Art. 2.

E' delegato alle province e al circondario di Rimini l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di detta autorizzazione previo parere della consulta provinciale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 31 del 16 agosto 1978.

Art. 3.

La consulta di cui al precedente art. 2, prima di esprimere il proprio parere, deve sentire le associazioni di categoria dei tassidermisti ed imbalsamatori e accertare che il richiedente possegga buona conoscenza faunistica e sia esperto delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.

Art. 4.

E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel pieno rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;

b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine, dagli accordi internazionali;

c) alla fauna domestica.

E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è permessa l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando un'autorizzazione sia richiesta.

Art. 5.

Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con par-

ticolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Dovranno essere inoltre indicate le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

Art. 6.

All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà specificamente indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.

Il tassidermista o imbalsamatore dovrà apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione dopo l'approvazione della presente legge un'etichetta saldamente fissata con l'indicazione del proprio nome, del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui all'art. 5.

Art. 7.

Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati della provincia e agli agenti venatori l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, a deposito degli animali preparati o da preparare.

Art. 8.

L'esercizio a qualunque titolo della tassidermia o imbalsamazione senza l'apposita autorizzazione è punito per ogni capo rilevato in conformità dell'art. 31, lett. *n)*, della legge n. 968 del 27 dicembre 1977.

La violazione di ogni altro obbligo di cui alla presente legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione, è punita, oltre che con la sospensione o revoca dell'autorizzazione, con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 50.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.

E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni, sia statale sia regionale, con particolare riguardo alle norme venatorie e a quelle del codice penale in tema di ricettazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 gennaio 1981

TURCI

(657)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1981, n. **1**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1981, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1981 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, recante « Norme in materia di bilancio e contabilità ».

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al comma precedente si applica anche alla rubrica « Spese per il consiglio regionale » ai fini della autonomia funzionale di cui al regolamento regionale 24 agosto 1973, n. 2.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 gennaio 1981

PERSICO

(685)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810370)